

**ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA  
tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro**

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito la «Comunità»,

da un lato,

e

LA REPUBBLICA DI KIRIBATI, di seguito «Kiribati»,

dall'altro,

in seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e Kiribati, in particolare nell'ambito dell'accordo di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

CONSIDERANDO il desiderio delle parti di promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche attraverso la cooperazione,

TENENDO CONTO della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici,

RICONOSCENDO che Kiribati esercita i propri diritti di sovranità o di giurisdizione in una zona che si estende fino a 200 miglia nautiche dalle linee di base, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995,

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine,

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,

DECISE, a tal fine, a promuovere un dialogo sulla politica settoriale della pesca adottata dal governo di Kiribati e a identificare le modalità atte a garantire l'efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori economici e della società civile a tale processo,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi comunitarie nelle acque di Kiribati e per il sostegno della Comunità all'introduzione di una pesca responsabile in tali acque,

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell'industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la costituzione e lo sviluppo di società miste tra imprese delle due parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca di Kiribati;

*Articolo 1*

**Ambito di applicazione**

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

a) la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca al fine di promuovere una pesca responsabile nelle acque di Kiribati, onde garantire la

b) le condizioni per l'accesso dei pescherecci comunitari alle acque di Kiribati;

c) la cooperazione relativa alle modalità di controllo della pesca nelle acque di Kiribati, al fine di garantire l'osservanza delle succitate condizioni, l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione degli stock ittici e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN);